

# COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE

Via Canonica 3  
6901 Lugano

Casella postale 5650

Tel. 091 / 910 50 90  
Fax 091 / 910 50 85

**Alle ditte del ramo  
della tecnica della costruzione**

Lugano, 18 gennaio 2017/RA/gb

## Art. 50 Condizioni di assicurazione

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

in base ai controlli aziendali eseguiti abbiamo riscontrato che molte aziende assicurano i propri dipendenti per la perdita di salario in caso di malattia con condizioni assicurative LCA e non LAMal, secondo l'art. 50 del CCL.

Molti istituti assicurativi propongono la stipulazione di un' assicurazione LCA con condizioni base LAMal, garantendo che queste due coperture si equivalgono. Purtroppo questo non corrisponde alla realtà.

Qui di seguito vi elenchiamo alcune sostanziali differenze tra polizza LAMal e polizza LCA, così che possiate verificare l'esattezza dell'assicurazione da voi stipulata:

	LAMal	LCA
<b>Sovraindennizzo</b>	L'assicurato non ha diritto ad essere indennizzato in misura superiore al 100 % del salario (coordinamento con altre prestazioni).  In caso di sovraindennizzo si prolunga la durata delle prestazioni (AI, indennità giornaliera).	Massimo da indennizzare: prestazione assicurata (di solito l'80 % del salario).  In caso di sovraindennizzo non si prolunga la durata delle prestazioni (AI, indennità giornaliera).
<b>Esclusione di prestazioni e riserve (per persone con somme salariali fisse)</b>	Con riserve possono essere esclusi diritti a prestazioni. Esse sono valide dall'inizio dell'assicurazione e decadono dopo 5 anni.	Con esclusioni possono essere esclusi diritti a prestazioni. Esse sono valide dall'inizio dell'assicurazione, di regola per tutta la vita del contratto.
<b>Durata delle prestazioni</b>	720 giorni nell'arco di 900 giorni per una o più malattie. (2 salari lordi annui)	730 giorni per caso oppure 730 giorni nell'arco di 900 giorni per una o più malattie. (Indipendentemente dal grado di inabilità lavorativa)

<b>Vie legali</b>	L'assicuratore malattia (cfr. art. 12 LAMal) emette una <u>decisione formale</u> . Adire le vie legali è gratuito e semplice. Competente a decidere è il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA). La procedura è gratuita. (prima istanza)	Pretura civile.
<b>Passaggio all'assicurazione individuale</b>	Il premio è calcolato tenendo conto dell'età al momento dell'entrata in azienda.	Il premio è calcolato tenendo conto dell'età del dipendente al momento dell'uscita dall'azienda.
<b>Incapacità lavorativa</b>	Un' inabilità parziale al lavoro (50%), è considerata ai fini dell'indennità giornaliera come mezza indennità, (per un giorno di prestazione vengono considerate due giornate al 50 %). Ciò determinerà un prolungo del diritto alle prestazioni assicurative fintanto che l'assicurato ha esaurito le intere prestazioni assicurative (720 giorni).	Un' inabilità parziale al lavoro (50%) è considerata ai fini dell'indennità giornaliera come giornata intera (100 %).
<b>Sovrassicurazione in caso di rendita AI</b>	Da diritto al prelievo delle prestazioni oltre i 720 giorni, fino all'esaurimento delle prestazioni assicurate.	Nessun prolungamento del diritto all'indennità.
<b>Libero passaggio</b>	Obbligo del diritto al libero passaggio nella forma individuale.	Nessun obbligo al libero passaggio in modo particolare per i lavoratori frontalieri.

Sulla base di quanto precede, se una Ditta dovesse stipulare un'assicurazione LCA dove non sono garantite le prestazioni LAMal, il datore di lavoro si assumerà tutta la responsabilità nei confronti del proprio dipendente, anche se licenziato, qualora dovessero sorgere contestazioni sulle prestazioni da riconoscere, rispetto a quanto avrebbe avuto diritto con copertura LAMal. Facciamo osservare che se non sono garantite le prestazioni LAMal si configura pure una violazione delle disposizioni del CCL.

Ricordiamo inoltre che in caso di singole assenze durante il mese, il datore di lavoro deve sempre corrispondere al lavoratore l'80% dello stipendio dal 1° giorno. Non sono previsti giorni di carenza.

Vi invitiamo a voler prendere debita nota di quanto sopra.

Ringraziandovi per l'attenzione riservataci, distintamente salutiamo

**COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE  
DELLA TECNICA DELLA COSTRUZIONE**

Il segretario:

Renzo Ambrosetti